



Messaggio Municipale

Proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 15 luglio 2021

Numero	Data	Risoluzione Municipale
12/2024	26 agosto 2024	492/2024

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 15 luglio 2021, resosi necessario a seguito della circolare no. 10/2023 della Sezione degli enti locali relativa all'introduzione di una base legale formale per l'impiego dei contatori intelligenti (misuratori dell'acqua potabile). Approfittando di questa modifica, si è provveduto anche ad elaborare alcuni adattamenti di portata minore.

L'aggiornamento riguarda gli articoli sottostanti i cui commenti sono visibili nelle schede allegate:

- Titolo I - definizioni
- Titolo II - basi legali
- competenze del Municipio (art. 4)
- contabilità del servizio di fornitura dell'acqua (art. 5)
- compiti del Comune (art. 8)
- costruzione (art. 13)
- messa a terra (art. 16)
- rifiuto dell'allacciamento (art. 18)
- proprietà dell'allacciamento e del dorsale (art. 23)
- prescrizioni tecniche (art. 30)
- collaudo (art. 31)
- principi (art. 38)
- limitazione o sospensione (art. 40)
- esclusione di responsabilità (art. 41)
- forniture temporanee (art. 44)
- misura e lettura (art. 52)
- prescrizioni tecniche (art. 56)
- tassa variabile (sul consumo) (art. 73)
- contestazioni e procedure (art. 89)

DISPOSITIVO DECISIONALE

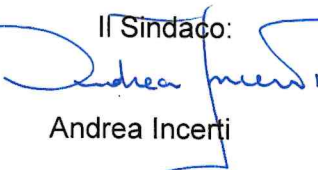
Sulla base di quanto sopra esposto e richiamato l'art. 9 cpv. 1 lett. a) ROC, invitiamo il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. il Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 15 luglio 2021 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio
2. le modifiche entrano in vigore con la ratifica cantonale a norma dell'art. 190 LOC

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: 
Andrea Incerti

Il Segretario: 
Ivan Monaco



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):
(x) Commissione della Legislazione

Allegati:

- tavola sinottica con le proposte di modifica del ROC;
- circolare SEL no. 10/2023 del 22.09.2023.

Tavola sinottica delle modifiche del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 15 luglio 2021:

Versione attuale	Modifiche proposte
omissis... 12. Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua. 13. SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque. 14. Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo. omissis...	omissis... 15. Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice e/o responsabile di una rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua. Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua. 16. Rete privata fuori da zona edificabile: insieme di condotte e/o dorsali situate fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore. 17. Smart Meter: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Gestore o del Servizio comunale. 18. SVGW: Associazione per l'acqua, il gas e il calore. SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque. 19. Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (TITOLO I):	
Adeguamento delle definizioni e aggiornamento della numerazione allo scopo d'implementare gli aggiornamenti del Regolamento cantonale tipo e della circolare SEL no. 10/2023 del 22.09.2023.	Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva). Leggi e Ordinanze: - omissis... - Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e relativo Regolamento di applicazione (RLPDP) Direttive della SSIGA SVGW: - omissis... Note tecniche della SVGW: - Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smartmeter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034).
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (TITOLO II):	
Adeguamento delle basi legali del Titolo II in funzione della circolare SEL no. 10/2023 del 22.09.2023.	

Sono aggiunte le nuove lettere lett. k)-n) al cpv. 2. Cpv. 3: Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 10 del Regolamento Organico Comunale. Cpv. 4: Per le deleghe decisionali municipali che la Legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Organico Comunale.	Art. 4 Competenze del Municipio omissis... 2. Inoltre: k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture, dove sono comprese quelle relative alle canalizzazioni che si basano in parte anch'esse sulla lettura dei contatori in base allo specifico Regolamento comunale; l) stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità; m) garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno del Comune tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato; n) esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi. 3. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 10 del Regolamento Organico Comunale (ROC). Le deleghe sugli investimenti per il ramo approvvigionamento idrico hanno limiti propri definiti dal ROC e non vengono accumulate alle altre deleghe. 4. Per le deleghe di decisionali municipali che la Legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Organico Comunale (ROC). I limiti di queste deleghe sono definiti dal ROC e non vengono accumulate alle altre deleghe.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 4): Il cpv. 2 viene aggiornato in funzione della circolare SEL no. 10/2023 del 22.09.2023. Per contro i cpv. 3 e 4 vengono modificati allo scopo di rendere autonome le deleghe di competenza a favore del Municipio stabilite dall'art. 10 ROC per il servizio acqua potabile. L'effetto della modifica di Regolamento autorizzerà il Municipio ad esercitare la delega di cui all'art. 10 ROC fino ai massimali da esso stabiliti, senza che questo massimale venga ridotto nell'uso delle deleghe per altri rami di attività del Comune. Questa modifica permetterà al Municipio di disporre di un maggior margine d'azione per l'esecuzione d'investimenti in delega nel ramo acqua potabile, allo scopo di rendere più efficaci gli interventi destinati all'ammodernamento od la manutenzione degli impianti.	Art. 5 Contabilità del servizio di Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro di costo; l'eccedenza annuale di costi

Art. 5 Contabilità del servizio di fornitura dell'acqua	La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (art. 151 e ss LOC) e deve permettere di determinare tutti i costi ed i ricavi generati dal servizio.	fornitura dell'acqua	o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 5):			
Si tratta di un adeguamento necessario a seguito delle modifiche intercorse nella LOC. Viene integrata la base legale indicata all'art. 13 del RG FCC.			
Art. 8 Compiti del Comune	1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'art. 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. Omissis...	Art. 8 Compiti del Comune	1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua (potabile, greggia e industriale) nella zona di distribuzione di cui all'art. 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 8):			
Semplice adattamento come da Regolamento cantonale tipo, inserendo l'acqua greggia al cpv. 1.			
Art. 13 Costruzione	1. Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. omissis...	Art. 13 Costruzione	1. Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SVGW. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 13):			
Semplice adattamento del nome della nuova società di riferimento.			
Art. 16 Messa a terra	1. Le condotte per l'acqua potabile e industriale non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.). omissis...	Art. 16 Messa a terra	1. Le condotte per l'acqua (potabile, greggia e industriale) non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.). omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 16):			
Semplice adattamento come da Regolamento cantonale tipo, inserendo l'acqua greggia nel cpv. 1.			
Art. 18 Rifiuto dell'allacciamento	1. Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:	Art. 18 Rifiuto dell'allacciamento	2. Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia; b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune; c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio. omissis...	d) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia; e) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune; f) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 18): Semplice adattamento del nome della nuova società di riferimento.	
Art. 23 Proprietà dell'allacciamento e del dorsale Omissis... 3. La dorsale è di proprietà del Comune.	Art. 23 Proprietà dell'allacciamento e del dorsale Omissis... 3. La dorsale in zona edificabile è di proprietà del Comune.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 23): Viene proposta una specifica al cpv. 3, richiamando la zona di competenza del Comune per la distribuzione di acqua, di cui all'art. 7 del Regolamento.	
Art. 30 Prescrizioni tecniche 1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio. omissis...	Art. 30 Prescrizioni tecniche 1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SVGW e alle prescrizioni emanate dal Municipio. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 30): Semplice adattamento del nome della nuova società di riferimento.	
Art. 31 Collaudo 1. Il Municipio esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità. omissis...	Art. 31 Collaudo 1. Il Municipio esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Municipio. omissis...

OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 31):	
Semplice specifica sull'autorità che rilascia l'attestato di abitabilità ai sensi della Legge edilizia cantonale (LE).	
Art. 38 Principi omissis... 5. Il Municipio garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. omissis...	Art. 38 Principi omissis... 5. Il Municipio garantisce una fornitura d'acqua potabile al dettaglio conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. omissis... 7. Il Municipio non garantisce la potabilità dell'acqua fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 38):	
Aggiornamento cpv. 5 per l'inserimento della specifica sull'acqua potabile, in quanto solo questa sottostà alle norme in materia di derrate alimentari. Aggiunta del cpv. 7 per regolamentare la fornitura di acqua greggia.	
Art. 40 Limitazione o sospensione 1. Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi: a) forza maggiore; b) eventi atmosferici straordinari; c) carenza d'acqua; d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti); f) qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio. omissis...	Art. 40 Limitazione o sospensione 1. Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi: a) forza maggiore; b) eventi atmosferici straordinari; c) carenza d'acqua; d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti); f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 40):	
Viene specificato alla lettera f) che si tratta di acqua potabile, in quanto solo questa sottostà alle norme in materia di derrate alimentari.	

Art. 41 Esclusione di responsabilità 1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Municipio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 40 cpv. 1 del presente Regolamento che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti. omissis...	Art. 41 Esclusione di responsabilità 1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 40 cpv. 1 del presente Regolamento che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 41): Viene corretto il riferimento, inserendo il Comune come corporazione di diritto pubblico che assolve i compiti stabiliti dal Regolamento tramite i suoi organi. Art. 44 Forniture temporanee 1. La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio. omissis...	Art. 44 Forniture temporanee 1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 44): Viene specificato il tipo di fornitura (limitata nel tempo).	Art. 52 Misura e lettura omissis... 3. Il Municipio è autorizzato ad elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per: a) la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni, quest'ultima secondo specifico Regolamento; b) la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua; c) il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa; d) l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare i servizi di consulenza e analisi di consumo. 4. Sono considerati dati personali relativi al consumo d'acqua, in particolare: a) il flusso idrico effettivo; b) la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico); c) il valore di punta massimo; d) le interruzioni dell'approvvigionamento idrico; e) l'allarme in caso di riflusso; f) la temperatura dell'acqua.

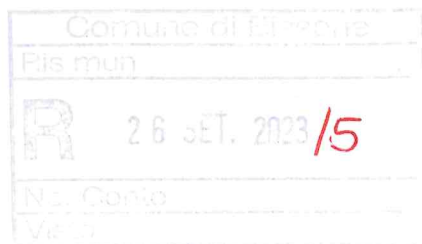
	g) il valore in decibel per ricerca perdite. 5. I dati sono trasmessi al Comune ogni ora. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente. La lettura ai fini della tassazione viene effettuata almeno una volta all'anno. 6. I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). Il Municipio li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati. 7. Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio o ad altri servizi comunali per l'adempimento di compiti pubblici, ad esempio la fatturazione delle tasse previste dallo speciale Regolamento sulle canalizzazioni. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto. 8. Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, il Comune anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti. 9. Si applicano per il resto le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e il rispettivo regolamento d'applicazione (RLPDP).
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 52): I nuovi capoversi sono stati introdotti in applicazione della circolare SEL no. 10/2023 del 22.09.2023, opportunamente adattati alla situazione locale.	
Art. 56 Prescrizioni tecniche 1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Municipio. omissis...	Art. 56 Prescrizioni tecniche 2. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA SVGW ed eventuali disposizioni interne del Municipio. omissis...
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 56): Semplice adattamento del nome della nuova società di riferimento.	

Art. 73 Tassa variabile (sul consumo)	Tipo di acqua Acqua potabile Acqua potabile Acqua industriale	Art. 73 Tassa variabile (sul consumo)	Tipo di acqua Acqua potabile Acqua potabile Acqua greggia o industriale
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 73):			
Inserimento del tariffario anche dell'acqua greggia, assieme a quella industriale.			
Art. 89 Contestazioni e procedure	omissis... 3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.	Art. 89 Contestazioni e procedure	omissis... 3. Resta riservato il giudizio della SVGW per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 89):			
Semplice adattamento del nome della nuova società di riferimento.			

telefono
e-mail
web

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



persona
incaricata

Riccardo Passarella

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 17 15
riccardo.passarella@ti.ch

**Ai
Municipi dei Comuni ticinesi**

tramite portale AC

Bellinzona 22 settembre 2023

Circolare SEL n. 10/2023

Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) – Versione 2.6.3 (giugno 2023)

Signore e signori Sindaci e Municipali,

d'intesa con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Dipartimento del territorio (DT-UPAAI), vi informiamo sulle ultime modifiche apportate al Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), il quale è stato aggiornato alla versione 2.6.3 il 20 giugno 2023.

La revisione del Regolamento tipo è stata elaborata dall'UPAAI in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Trovate il modello di regolamento aggiornato sui siti internet dell'UPAAI (<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigionamento/per-saperne-di-piu/documentazione/organizzazione>)

e dell'Incaricato <https://www4.ti.ch/can/sqcds/pd/temi/smart-meter>).

Le modifiche al Regolamento tipo sono riportate anche nell'Allegato alla presente circolare.

L'aggiornamento concerne in particolare **l'impiego dei contatori intelligenti (Smart Meter)**. Nel Regolamento tipo vengono introdotte la definizione di questo tipo di contatore, alcune nuove competenze del Municipio e una base legale per l'elaborazione dei dati personali in relazione all'impiego degli Smart Meter.

Per quanto attiene in particolare alle esigenze legate alla protezione dei dati, si evidenzia quanto segue.

Rispetto ai tradizionali contatori meccanici, i contatori intelligenti offrono nuove funzionalità quali la fornitura di informazioni dettagliate sul consumo energetico, la capacità di effettuare una lettura remota dei dati, la capacità di disattivare la fornitura in remoto. Permettono inoltre di elaborare dei profili di consumo in modo da offrire nuovi servizi e nuovi piani tariffari adattati alle esigenze dei singoli utenti.

L'enorme quantità di dati generata, trasmessa ed elaborata grazie ai contatori digitali permette agli utenti di tenere sotto controllo i consumi e di conoscere le possibilità di risparmio energetico, ma allo stesso tempo fa sorgere il problema della tutela della sfera privata del consumatore finale.

Di fatto, oltre ai dati sul consumo, l'impiego dei contatori intelligenti può permettere di acquisire, elaborare, combinare e analizzare in modo automatizzato enormi quantità di dati in merito all'utente, in modo da poterne profilare il comportamento. Considerato il grado di ingerenza che la potenziale profilazione dell'utente comporta nella sua sfera privata, la base legale che legittima l'utilizzo dei contatori intelligenti deve essere di rango formale (vale a dire deve essere codificata in un regolamento comunale), presentare un'adeguata densità normativa ed essere sufficientemente esaustiva.

Pertanto, affinché gli Smart Meter possano essere impiegati in modo lecito, occorre introdurre nei Regolamenti comunali per la distribuzione di acqua potabile delle nuove basi legali che adempiano i requisiti minimi imposti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (art. 6 LPDP; RL 163.100) e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (1C 273/2020 del Tribunale federale del 05.01.2022).

Diversi Comuni hanno già provveduto ad aggiornare i loro Regolamenti in vista dell'introduzione dei contatori intelligenti. Tuttavia, le norme utilizzate non sono compatibili con i disposti della protezione dei dati personali. Le nuove norme redatte dall'UPAAI e dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati si prefiggono pertanto di fornire una base legale sufficiente per un impiego dei contatori intelligenti che sia conforme con il diritto di rango superiore. I modelli proposti lasciano ai Comuni la facoltà di regolamentare autonomamente gli intervalli di raccolta dei dati, tenendo conto della realtà locale. La scelta del Comune dovrà tuttavia essere motivata in particolare nel messaggio municipale. La regolamentazione dovrà in definitiva essere proporzionata e rispettare il principio della minimizzazione dei dati. L'Incaricato procederà a valutare le norme adottate dai Comuni fornendo alla SEL un proprio preavviso nell'ambito della procedura di ratifica delle norme di regolamento.

Considerato quanto sopra esposto, i Comuni che fanno capo a contatori Smart Meter sono sollecitati a procedere al più presto all'aggiornamento dei propri Regolamenti, introducendo i relativi articoli come previsto dal Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) – Versione 2.6.3 (giugno 2023).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e all'UPAAI.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

L'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Giordano Costa



Allegato:

- Tavola sinottica delle modifiche al Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezionedati@ti.ch)
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-upaai@ti.ch)

ALLEGATO

Di seguito vengono elencate le modifiche introdotte con la versione 2.6.3 del Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile. A sinistra è riportata l'indicazione su quanto modificato o la disposizione secondo la vecchia versione, mentre a destra si ritrova il nuovo testo (in **rosso**).

I. Definizioni <i>Viene aggiunta la definizione di Smartmeter</i>	I. Definizioni ... Omissis... Contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato; Smartmeter: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell'Azienda; Idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio; ... Omissis...
2. Basi legali <i>Viene aggiunto il riferimento a LPDP e RLPDP in fondo al punto 2.1</i>	2. Basi legali e note tecniche ... Omissis... 2.1 Leggi e ordinanze ...Omissis... - Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110
Art. 6: Competenze del Municipio <i>Al cpv. 2 sono aggiunte le nuove lett. m e n</i>	Art. 6: Competenze del Municipio ¹... Omissis... ²... Omissis... m. stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità; n. garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno dell'Azienda tramite credenziali di

	accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.
Art. 56: Misura e lettura ¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica. ²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda. ³L'Azienda è autorizzata a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo. ⁴I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall'Azienda in remoto in ogni momento. ⁵L'utilizzo dei dati del contatore è consentito all'Azienda per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).	Art. 56: Misura e lettura ¹<i>invariato</i> ²<i>invariato</i> ³L'Azienda è autorizzata ad elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per: a) la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni; b) la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua; c) il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa; d) l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare i servizi di consulenza e analisi di consumo. ⁴Sono considerati dati personali relativi al consumo d'acqua, in particolare: a) il flusso idrico effettivo; b) la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico); c) valore di punta massimo; d) interruzioni dell'approvvigionamento idrico; e) allarme in caso di riflusso; f) temperatura dell'acqua; g) valore in decibel per ricerca perdite; h) ⁵I dati sono trasmessi all'azienda ogni [...]. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.

⁶L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati, con particolare riferimento alla nota tecnica SSIGA W10034.

⁶I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). L'Azienda li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono giornalizzati.

⁷Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.

⁸Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, l'Azienda anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.

⁹Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).